

INSERISCI QUI IL TUO LOGO

## PERIZIA EXTRAGIUDIZIARIA

Finalizzata alla determinazione della presenza di interessi anatocistici e alla quantificazione del danno da Usura effettuata nell'interesse della Società

**Mario Rossi**

Perito:

---

Inserisci qui la tua intestazione

## Sommario

Premessa .....	3
Anatocismo – inquadramento normativo e giurisprudenziale .....	4
Usura – inquadramento normativo e giurisprudenziale .....	11
La commissione di massimo scoperto C.M.S.....	13
Gli elementi che concorrono alla determinazione del Costo del denaro.....	16
Il ruolo preciso della Banca d'Italia in ascrizione della Legge 108/96 .....	17
Analisi conto corrente .....	22
Tipologia di Analisi.....	22
Clausola di reciprocità .....	22
Calcolo Interessi Anatocistici.....	22
Rimesse solutorie .....	23
Prescrizione .....	23
Calcolo del TEG e rilevazione Usura .....	23
Riepilogo Competenze Trimestrali .....	25
Tabella 1: Prospetto trimestrale del conto corrente con riepilogo competenze.....	26
Risultati Analisi Conto Corrente .....	29
Tabella 2: Riepilogo risultati analisi conto corrente.....	30
Grafico 1 – Andamento TEG, TEGM e Soglie Usura.....	34
Tabella 3: Riepilogo analisi conto corrente .....	36
Ricalcolo conto corrente.....	38
Tipologia di capitalizzazione .....	38
Tasso d'interesse applicato .....	38
Commissioni di Massimo Scoperto .....	38
Metodologia di ricalcolo.....	38
Tabella 4: Ricalcolo conto corrente.....	40
Grafico 2: Andamento Saldo Banca e Saldo Ricalcolato.....	43
Conclusioni .....	45

## Premessa

Il sottoscritto Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Dottore commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, domiciliato in \_\_\_\_\_, (d'ora in poi "Perito") ha ricevuto incarico, in qualità di esperto professionale, dalla Società Mario Rossi, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, numero di iscrizione al Registro delle Imprese \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e P. Iva \_\_\_\_\_ e C.F. \_\_\_\_\_ (d'ora in poi "Società"), nella persona del legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ Il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, a provvedere alla redazione della perizia di stima per la presenza di interessi anatocistici illegittimi e la Quantificazione del danno da Usura derivante dall'applicazione di tassi passivi sul c/c n. 84927492, intrattenuto presso la banca Banco Popolare Filiale di \_\_\_\_\_ (d'ora in poi "Banca")

Prima di illustrare i conteggi e i relativi risultati ai quali il sottoscritto è giunto, si procede preliminarmente con l'analisi delle problematiche tecniche giuridiche connesse alla verifica degli interessi anatocistici illegittimi e del superamento del tasso soglia.

## Anatocismo – inquadramento normativo e giurisprudenziale

Il termine anatocismo indica la capitalizzazione degli interessi maturati, allo scopo di renderli a loro volta produttivi di altri interessi. Tecnicamente ciò si verifica attraverso l'applicazione di interessi c.d. composti, invece dell'applicazione di interessi passivi semplici.

Tale fenomeno è disciplinato dall'art. 1283 c.c., in base al quale *“in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”*. La norma, applicabile a tutte le categorie di interessi, inclusi quelli moratori, conferma il generale sfavore legislativo per l'anatocismo, usualmente giustificato per ragioni sostanzialmente riconducibili alla tutela del debitore di danaro.

Come ampiamente noto l'anno di svolta dell'anatocismo bancario è il 1999, allorché con la **sentenza 11 novembre 1999, n. 12507**, la prima sezione civile della cassazione ha cambiato orientamento ed ha attribuito alle consuetudini bancarie la diversa natura di usi negoziali; tale orientamento è stato successivamente ribadito, fino a poco tempo addietro, dalla Corte di legittimità, la quale, ancora nel 2007, così si esprimeva: *“... le clausole anatocistiche ... sono basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestar osservanza, operando in un certo modo, a una norma giuridica, nella convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico”*.

**Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010** hanno risolto ogni dubbio sulla possibile validità della capitalizzazione annuale o semestrale, in sostituzione automatica di quella trimestrale. In particolare, la Suprema Corte nella sentenza di cui sopra sancisce: *“L'interpretazione data dal giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce*

*ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d'interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole; con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche all'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.”*

Ancora più di recente, la terza sezione della Suprema Corte, con la **sentenza 9695 del 3 maggio 2011**, ha definitivamente ribadito che: *“È illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, se prevista da clausole anatocistiche stipulate prima del D.lgs. n. 342/99 e della delibera del CICR prevista dall'art. 25 comma 2 di tale decreto, in quanto siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su di un uso negoziale, anziché su di un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio,- in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico”.*

La nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale delle poste debitorie per violazione del divieto di anatocismo imposto dall'art. 1283 c.c. è oramai pacifica in giurisprudenza. Infatti, secondo la più recente giurisprudenza, la prassi bancaria della capitalizzazione periodica degli interessi, per quanto consolidatasi negli anni, non sarebbe idonea ad integrare un “uso normativo” per difetto del requisito soggettivo della “*opinio iuris ac necessitatis*”, in quanto le clausole anatocistiche sarebbero state nel tempo accettate dai correntisti non perché ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe stato auspicabile fossero esistenti,

ma semplicemente perché ricomprese nei moduli contrattuali predisposti unilateralmente dagli istituti di credito. Per tale motivo tale principio può ritenersi *ius receptum*.

L'art. 2 della **Delibera CICR del 9 febbraio 2000**, adottata in attuazione dell'art. 120, comma 2, T.U.B., così come modificato dall'art. 25 *D.lgs. n. 342/1999*, ha previsto espressamente che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avvenga sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e che il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. La capitalizzazione degli interessi è quindi possibile per i rapporti successivi all'entrata in vigore della Delibera CICR (1 luglio 2000), purché sia contrattualmente prevista una medesima periodicità per la capitalizzazione sia degli interessi passivi e sia degli interessi attivi.

In particolare nella Delibera CICR:

Art. 1: *“Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi [...]”*.

Art. 2: *“Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori [...]”*.

Art. 7: *“Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio”*.

In relazione ai contratti già in essere alla data di entrata in vigore della richiamata Delibera CICR l'art. 7 del provvedimento ha previsto espressamente che le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Delibera dovessero essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 ed i relativi effetti si sarebbero prodotti dal 1° luglio 2000.

In particolare poi **all'art. 7, comma 3** così è stato disposto:

*“Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.*

Il richiamo alle “condizioni precedentemente applicate”, riportato nell’art. 7 della Delibera, deve essere ricondotto alla nullità dell’anatocismo trimestrale, risultante dalla normativa vigente (l’art. 1283 c.c.) - oltre che dalla costante giurisprudenza - e precedente alla Delibera medesima, con ciò verificandosi un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate e dunque richiedendosi una espressa approvazione scritta da parte del cliente.

La **sentenza n. 425/2000 la Corte Costituzionale** ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3 del D.lgs. 342/99 nella parte in cui aveva stabilito la validità ed efficacia - sino all’entrata in vigore della Delibera CICR - delle clausole contrattuali precedentemente stipulate e che prevedevano una periodica capitalizzazione degli interessi.

Per effetto dell’intervento della Corte Costituzionale è conseguito che le clausole anatocistiche, in base al principio che regola la successione delle leggi nel tempo, restano disciplinate dalla normativa antecedentemente in vigore: dunque sono soggette a nullità, in quanto in aperta violazione dell’art. 1283 c.c.

Così difatti si è pronunciata la **Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 21095/2004)**:

*“In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/00, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76 Cost., l’art. 25, comma terzo, D.lgs. n. 342/99, il quale aveva fatto salva la validità e l’efficacia - fino all’entrata in vigore della Delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell’art. 1283 c.c.”*

L’art. 25 del decreto legislativo numero 342 del 1999 ha ricevuto attuazione - per la parte relativa all’adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche - tramite l’articolo sette della delibera CICR

del 9 febbraio 2000; tale delibera dispone, che: "1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio; 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000; 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela".

La delibera, dunque, consentiva l'adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche a determinate condizioni: se l'adeguamento non comportava un peggioramento delle condizioni applicate in precedenza, la banca poteva provvedere unilateralmente all'adeguamento della clausola mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il termine del 30 giugno 2000, dandone comunicazione scritta al correntista alla prima occasione utile e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Nel caso, invece, in cui per effetto dell'adeguamento la clausola anatocistica comportasse effetti peggiorativi per il correntista, non era più sufficiente il meccanismo di adeguamento di cui sopra, ma la banca avrebbe dovuto rinegoziare le clausole, ottenendo una specifica approvazione da parte del cliente.

Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi, in base alla citata delibera del CICR, può ritenersi consentita solo per i contratti stipulati a far data dal 22.4.2000, secondo quanto concretamente pattuito dalle parti (sempre che, comunque, vi sia la stessa periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori); per i contratti già in essere è prevista la possibilità di adeguamento contrattuale, ma senza effetti retroattivi.

Detto ciò occorre stabilire se i contratti in essere al momento dell'entrata in vigore della delibera CICR potevano essere adeguati con atto unilaterale della banca, ovvero se fosse necessario l'accordo espresso del correntista.

Ebbene, secondo una giurisprudenza consolidata quest'ultima opzione deve essere preferita.

Dunque se è possibile per le banche, dopo l'anno 2000, rinegoziare con i vecchi clienti le clausole che prevedono l'anatocismo (purché siano rese conformi alle regole stabilite dal TU bancario e dalla delibera CICR), non ne è invece possibile una modifica unilaterale necessitando sempre l'approvazione per iscritto da parte del Correntista (art. 6 Delibera C.I.C.R.).

Se ciò non avviene nessuna capitalizzazione degli interessi è dovuto, neppure per il periodo successivo al 30 giugno 2000.

In materia, interviene la nuova **Legge di stabilità 2014 (L. 147 del 27 dicembre 2013), art. 629**, la quale modifica il disposto del TUB (art. 120).

All'art. 120 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo del 1 settembre del 1993, n. 385 il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

- a) Nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori;
- b) Gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

In merito alla nuova modifica del TUB, l'intenzione del legislatore sembrerebbe esser chiara gli interessi ulteriori debbono esser calcolati esclusivamente sulla sorte capitale, decretando in tal modo l'illegittimità del fenomeno anatocistico (con efficacia a partire dal primo gennaio 2014).

Unico dubbio rispetto a tale interpretazione deriva dal rimando al CICR delle modalità e criteri per la produzione di interessi. In merito sono intervenuti diversi pronunciamenti a chiarire il

punto, nello specifico l'**Ordinanza del Tribunale di Roma del 20 ottobre 2015<sup>1</sup>** e la **Decisione Abf nr. 7854, 8 ottobre 2015<sup>2</sup>**.

Dalla disamina di entrambe, si può evincere che nessuna specificazione di carattere secondario può limitare la portata disciplinare di una norma di carattere primario. Fatta tale precisazione, la lacuna normativa che richiama l'intervento del comitato non impedisce in alcun modo che la normativa vigente sia efficace, in primo luogo perché è una disposizione normativa di carattere primario in secondo luogo perché al momento gli intermediari in assenza di delibera sono liberi di adottare qualunque modalità operativa contabile al fine di garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi ulteriori. La nuova riformulazione del TUB peraltro rimanda al CICR solo e soltanto il compito di definire le modalità di contabilizzazione dell'interesse, introducendo una notevole differenza rispetto al precedente dettato (versione delibera del 09/02/2000); espungendo il riferimento agli interessi sugli interessi.

Ancor prima, in merito alla illegittima applicazione di qualsivoglia forma di capitalizzazione sull'interesse passivo a partire dal 1 gennaio del 2014, si sono pronunciati la corte di Cassazione ed il tribunale ordinario di Milano. Si rimanda, in particolare, alle seguenti sentenze: **Cassazione civile sez. VI ordinanza del 7 maggio 2015 n. 9169<sup>3</sup>**, **Cassazione civile sez. I sent. del 6 maggio**

---

<sup>1</sup> L'introduzione del divieto di anatocismo nei rapporti bancari, avutasi con l'approvazione della legge di stabilità circoscrive l'intervento del CICR solo agli aspetti tecnico-contabili, il tutto al fine di limitare l'applicazione da parte delle banche di regole contabili arbitrarie. In ogni caso è da escludere che una delibera del CICR, possa prevedere una qualsivoglia forma di capitalizzazione degli interessi passivi, prevedendo una soluzione diversa da quella adottata dal legislatore.

<sup>2</sup> La decisione in esame conferma il "divieto di anatocismo nella prassi bancaria". In particolare l'arbitrato si rifà alla nuova riformulazione del TUB nella parte in cui rimanda al CICR le sole modalità di contabilizzazione degli interessi, rimarcando la differenza tra la precedente versione della delibera (09/02/2000) ed il nuovo dettato del TUB, il quale espunge il riferimento agli interessi sugli interessi ed introduce il divieto di applicare interessi ulteriori calcolati sugli interessi periodicamente capitalizzati. **"(..) La legge di stabilità ha come fine ultimo far cessare un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza ma ignorato dal legislatore. Si tratta di un caso di abrogazione di legge, da parte di una successiva avente pari valore gerarchico"**.

<sup>3</sup> L'ordinanza della Cassazione decreta nel caso in esame la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Stabilisce inoltre che tale nullità possa essere rilevata d'ufficio dal Giudice, anche in assenza di una specifica da parte dell'interessato.

**2015 n. 9127<sup>4</sup> ed infine Tribunale di Milano, ordinanza del 03 aprile 2015 e del 25 marzo del 2015<sup>5</sup>.**

I riferimenti di cui sopra rimarcano il divieto assoluto di anatocismo bancario, in previsione della nuova modifica del TUB efficace a partire dal primo gennaio 2014.

## Usura – inquadramento normativo e giurisprudenziale

Le fonti normative in materia di Usura, poggiano le loro basi sugli indirizzi ricevuti dalla direttiva 87/102/CEE, con i successivi progetti di modifica, e sono state di fatto recepite in Italia dalla **Legge 7 marzo 96, n. 108** (Pubblicata nella G.U. 8 marzo 96, n. 58).

Diviene, pertanto necessario, in questa sede, approfondire gli argomenti che trattano i complessi meccanismi che disciplinano il ricalcolo dei tassi applicati nei c/c bancari da confrontare con i tassi soglia e le diverse modalità di confronto delle CMS applicate con le CMS medie di periodo.

Il primo aspetto da prendere in considerazione per determinare se un rapporto di natura finanziaria possa avere avuto natura usuraria, è quello di cui al contenuto dell'art. 644 del cp, così come riformulato dall'art. 1 della legge 108 del 7 marzo 1996, che definisce il concetto di usura<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Con la sentenza del 6 maggio, la Suprema Corte esamina le ragioni che hanno condotto la giurisprudenza di legittimità a valutare la nullità della clausola di capitalizzazione annuale degli interessi passivi. Il Collegio ricorda che mentre il nostro ordinamento ha conosciuto un uso circa la capitalizzazione trimestrale degli interessi, "(..) *Risulta invece infondata la legittima capitalizzazione annuale degli interessi. Illegittimità già affermata da questa Suprema Corte che dopo aver rilevato che la giurisprudenza ha escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi che era assolutamente arbitrario tranne conseguenza che nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale dei debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto usi normativi di capitalizzazione annuale*".

<sup>5</sup> Illegittima applicazione bancaria delle clausole anatocistiche a partire dal primo gennaio 2014. Le due ordinanze collegiali del tribunale di Milano stabiliscono che il divieto assoluto di anatocismo bancario, previsto dalla lettera b) dell'art. 120 del Tub è da intendersi in vigore a partire dal primo gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che modifica l'art.120 del Tub).

<sup>6</sup> art. 644 Usura – (così definito dall'art. 1 della Legge 108/96) Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

È evidente che, per stabilire la natura usuraria dei rapporti non si può che partire da questa norma che precisa: **“La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”**.

Questa dunque sembrerebbe essere l'unica definizione in termini quantitativi dei limiti oltre i quali i rapporti possono assumere la natura di usurari.

Ebbene, a tale riguardo, il secondo articolo della stessa legge ha anche definitivamente introdotto i limiti oltre i quali un determinato rapporto può essere definito usurario.

Risulta evidente che, l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 108/96 ha precisato quali sono i limiti oltre i quali gli interessi sono sempre usurari. La legge 108/96, infatti, stabilisce che la natura usuraria delle diverse categorie di rapporti bancari deve essere determinata con riferimento al **Tasso Effettivo Globale (T.E.G) Medio** rilevato da parte dello stesso sistema bancario trimestralmente.

Il limite massimo per determinare la soglia dell'usura (cosiddetto “tasso soglia”) è proprio questo tasso medio aumentato del 50 %. Dal 14 maggio 2011 è stato modificato il metodo di calcolo del tasso soglia e da quella data il limite è dato dal tasso medio segnalato dagli intermediari aumentato di 1/4, cui si aggiungono quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali (modifica intervenuta con il decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70, pubblicato sulla G.U. del 13 maggio 2011, n. 110).

Ebbene, in considerazione del fatto che il cd. “tasso soglia” è individuato dalla stessa legge sulla base delle rilevazioni trimestrali, è necessario andare a vedere nel dettaglio come sono composte e come sono predisposte le rilevazioni trimestrali da parte del sistema bancario, poiché divengono la base per il calcolo del tasso medio per singola categoria di operazioni e, di conseguenza, del “tasso soglia”.

- 
- se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni
  - dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo.”

## La commissione di massimo scoperto C.M.S.

Passando all'aspetto strettamente tecnico correlato al calcolo del TEG trimestrale del conto corrente, la formula che individua il TEG (Tasso Effettivo Globale) su base trimestrale inerente un conto corrente con apertura di credito risulta essere la seguente:

$$\text{TEG} = \frac{(\text{Interessi} + \text{CMS} + \text{Spese}) * 36500}{\text{Numeri Debitori}}$$

Interessi: in questa voce devono essere inseriti tutti gli interessi, a qualsiasi titolo, sotto qualsiasi forma ed aventi ogni diversa denominazione che la banca ha addebitato sul conto in esame, tra esse rientra senza dubbio la commissione di massimo scoperto in quanto, la stessa, essendo stata calcolata dalla banca sulla punta di esposizione massima del c/c nel trimestre assume la identica natura giuridica di interesse aggiuntivo, il tutto, in virtù degli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziale anche della Cassazione Penale (nr. 12028 del 2010).

Si ritiene, in tale sede, di evidenziare le motivazioni tecnico-giuridiche per le quali la commissione di massimo scoperto, quando è calcolata dalla banca sulla punta massima di esposizione e, quindi, sull'effettivo utilizzo del credito a prescindere da qualsivoglia affidamento concesso, debba essere ricompresa nella voce interessi della formula del TEG<sup>7</sup>.

In ogni caso, risulta evidente che, la CMS<sup>8</sup> incide direttamente sul costo effettivo del credito erogato e deve, pertanto, rientrare nel calcolo del TEG, da raffrontare con il tasso soglia oltre il quale il tasso applicato si configura usurario.

---

<sup>7</sup> **Corte di Cassazione nr. 870/06:** "la commissione di massimo scoperto, quindi, si sostanzia nella remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi in favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma e dunque una remunerazione soggetta a vantaggi economici che possono essere usurari in aggiunta al tasso d'interesse".

<sup>8</sup> **Sentenza 18.02.2008 nr. 252 Tribunale di Benevento GI Cusani:** "Riguardo invece alla commissione di massimo scoperto, si evince che la banca ha di fatto calcolato la commissione di massimo scoperto nella percentuale indicata sul massimo saldo debitore accumulato per trimestre o frazione di trimestre. Ne deriva che la C.M.S., nel caso in esame, ha sostanzialmente la stessa natura giuridica degli interessi bancari, in quanto risulta essere il corrispettivo ulteriore pagato alla banca per la disponibilità di un bene fruttifero quale è il denaro utilizzato nell'apertura di credito. E dagli interessi bancari la C.M.S., come calcolata dalla banca nel caso in esame, differisce solo per il metodo di calcolo, che non è quello della misura aritmetica in base alla quantità e al tempo di utilizzazione delle somme prese a credito, ma è quello della misura percentuale sulla somma massima utilizzata nel periodo di riferimento (trimestre) e per tutti i gironi del periodo di riferimento. Quindi anche con riferimento alla C.M.S. risulta illegittima la capitalizzazione trimestrale, come già detto per gli interessi".

**Sentenza del 9.08.2012 Tribunale di Brindisi GI Natali:** "posto che la sua applicazione in concreto si presenta slegata dall'entità del denaro messo a disposizione dell'affidato (della quale in tesi dovrebbe formare il corrispettivo) per contro essendo collegata alla

**La CMS, la cui natura è senz'altro da individuarsi come una componente del costo del danaro che il correntista paga per usufruire di tutto o in parte del fido concesso, deve ritenersi assolutamente una componente da considerarsi ai fini del calcolo del TEG del conto corrente.**

A riguardo, è opportuno evidenziare che non possono essere prese in considerazione ai fini del calcolo del TEG le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in quanto tale disposto (si ricorda che non è una normativa), emanata come Istruzioni per la Rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) praticato dalle banche ai sensi e per gli effetti della Legge 108/96, consta di due sezioni: la prima sezione, reca le istruzioni per la segnalazione, la seconda invece, reca le modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni raccolte.

Pertanto, è opportuno chiarire che la Banca d'Italia non è intervenuta per dettare "sue norme" riguardo alla metodologia di calcolo del TEG, né, peraltro, aveva i poteri per farlo.

All'uopo è necessario rimarcare che il dettato dell'art. 2 della Legge 108/96 prevede che *"... Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, rileva trimestralmente il TEGM (medio), comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'UIC e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del D.lgs 1° Settembre 1993 n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura..."*.

In altri termini, la Banca d'Italia ha scelto per ragioni evidentemente pratiche di sintesi e statistiche un metro di raccolta per i dati ed in tal modo ha ritenuto di adempiere al disposto dell'art. 2 della Legge 108/96; tale attività di raccolta dati però non può assolutamente mutare i termini per la determinazione del TEG del rapporto bancario laddove l'art. 1 della Legge 108/96 in maniera chiara ed inequivocabile statuisce che *"... per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse..."*.

---

*somma effettivamente erogata che già trova una sua specifica remunerazione negli interessi), la medesima si sostanzierebbe in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti".*

Tali sono le indicazioni legislative che devono essere rispettate, pena l'evidente ed indiscutibile violazione della legge antiusura anche in relazione alla circostanza che la Banca d'Italia non ha né veste né funzione di interdire in tale ambito e difatti l'art. 2 della Legge 108/96 fissa dei paletti chiari e precisi e non lascia spazio ad alcun potere d'intervento.

Pertanto, risulta di tutta evidenza che i criteri da seguire per la determinazione del TEG sono solo ed esclusivamente quelli dettati dall'art. 1 della Legge 108/96 che chiaramente riprendono quelli seguiti per il calcolo del TAEG previsti dall'art. 122, comma 1, del TUB 385/93 e resi ancora più rigorosi dalla nuova normativa.

La disciplina di applicazione della commissione di massimo scoperto trova nuova applicazione a partire dall'emanazione del **D.L 29 novembre 2008, n. 185**, il quale dispone la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole che prevedano una remunerazione accordata alla banca per la messa di fondi a favore del titolare di conto corrente, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per la messa a disposizione delle somme sia predeterminato assieme al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale, con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del decreto, sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 del codice civile, dell'art. 644 del codice penale e degli art. 2 e 3 della legge del 7 marzo 1996 n. 108. Una ulteriore evoluzione normativa sulla questione dell'applicazione di commissioni quali oneri aggiuntivi a carico del correntista si ha con l'emanazione del **Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201** -

**Remunerazione omnicomprensiva degli affidamenti**<sup>9</sup>. Tale decreto statuisce che i contratti di apertura possono prevedere quali unici oneri a carico del cliente una commissione omnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione ed alla durata dell'affidamento e un tasso d'interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare dell'onere non può superare lo 0,5 per cento per trimestre della somma messa a disposizione del cliente. A fronte di sconfinamenti oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una "commissione di istruttoria veloce" determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi ed un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Le clausole che prevedono oneri diversi e non conformi rispetto a quanto stabilito, sono da ritenersi nulle. Il CICR adotta le disposizioni applicative e prevede i casi in cui in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce.

## Gli elementi che concorrono alla determinazione del Costo del denaro

In particolare, concorrono a far parte del costo del denaro: gli **interessi ultra legali** (ossia l'applicazione da parte della banche di interessi superiori a quelli legali), **l'anatocismo** (ossia la capitalizzazione trimestrale degli interessi) **l'antergazione e la postergazione** delle valute, gli **addebiti per la tenuta conto**, per i **servizi di incasso**, per i **servizi accessori**, per i **rinnovo fido**, le **spese di assicurazione**, la **commissione di massimo scoperto**, tranne imposte e tasse.

È opportuno far notare che, seguendo la distorta metodologia esposta nelle Istruzioni della Banca d'Italia, ovviamente, artatamente condivisa ed erroneamente applicata dalle banche ai fini della determinazione del TEG, è evidente che la stessa non merita alcun pregio nel momento in cui si escludono dal calcolo i fenomeni più importanti e significativi che concorrono alla formazione del

---

<sup>9</sup> Vi è da aggiungere che, la CMS, essendo un interesse aggiuntivo in quanto calcolata sulla punta massima di utilizzo per ogni trimestre solare e, pagando il correntista già gli interessi debitori quali corrispettivo dell'effettivo utilizzo del conto corrente, rappresenta una mera duplicazione degli interessi ed in quanto tale è assolutamente priva di una giustificazione tecnico-economica-giuridica.

costo di un operazione di credito o finanziamento ossia gli interessi anatocistici, gli interessi generati a favore della banca a seguito dell'antergazione e postergazione delle valute, gli interessi generati dalle competenze addebitate a vario titolo e le commissioni di massimo scoperto applicate trimestralmente.

Difatti, operando nel senso della tesi sostenuta dalle banche sarebbe estremamente facile aggirare ed eludere il disposto della Legge 108/96, infatti, sarebbe sufficiente che le banche applicassero un TAN (Tasso Annuo Netto) molto inferiore al tasso soglia di pari periodo e nel contempo applicassero somme consistenti (come soventemente accade) a titolo di CMS, valute, ecc., per far in modo che il TEG del rapporto in esame non sia mai superiore al tasso soglia e quindi non ci sia mai usura. Se davvero così fosse, si otterrebbe la situazione esattamente opposta voluta dal legislatore che con la ratio della Legge 108/96 ha inteso chiaramente evidenziare che concorrono alla formazione del TEG tutti i capitali non prestati al cliente e che comunque lo stesso paga alla banca, ovviamente, includendo anche quelli sotto forma diversa dagli interessi debitori, e, quindi, a qualsiasi titolo lucrati dalla banca tranne imposte e tasse poiché la banca funge da mero sostituto di imposta. In definitiva, è utile evidenziare in detta sede l'esatta identificazione del ruolo della Banca d'Italia in ordine alla Legge 108/96.

### Il ruolo preciso della Banca d'Italia in ascrizione della Legge 108/96

Ritenuta l'evidente confusione artatamente introdotta dalle banche, è opportuno operare un esame preciso rispetto all'individuazione del ruolo istituzionale della Banca d'Italia in ordine alla Legge 108/96.

Nella rilevazione del TEG e del Tasso Soglia, l'Istituto con la diffusione della propria circolare: "ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA", prima edizione 30 settembre 1996, ed ogni successivo aggiornamento, indica alle banche come procedere per rilevare il TEG medio applicato ai rapporti di conto corrente e più in generale a tutte le operazioni di credito.

La circolare in osservazione consta di due sezioni: la prima sezione descrive le “Istruzioni per la segnalazione”, la seconda sezione, le “Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni”. Pertanto, la Banca d'Italia non è intervenuta per dettare proprie norme riguardo alla metodologia di calcolo del TEG né certamente poteva farlo, essa, ha semplicemente definito delle metodologie uniformi per la rilevazione di un dato ai soli fini di rilevazione statistica (appunto quella rilevazione demandatagli dalla Legge 108/96).

Certamente, là dove dette metodologie dovessero risultare in difformità dalla legge vigente, ci si dovrà necessariamente attenere alla Legge e non alle “istruzioni” della Banca d'Italia.

La Legge 108/96 all'art. 2 prevede: *“1. Il Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli imprenditori finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ...”.*

La Banca d'Italia, ha emanato le proprie istruzioni sulla rilevazione dei tassi medi praticati dagli istituti di credito, tali istruzioni non hanno rispettato pienamente il Decreto Legislativo sopra riportato in riferimento alle voci da includere.

Nelle prime stesure, infatti, la Banca d'Italia riteneva di escludere dalla rilevazione la CMS (Commissione di Massimo Scoperto), ma poi ha dovuto correggere le proprie “Istruzioni” (circolare n. 1166966 del 2/12/2005) inserendo anche tale voce di costo come correttamente prescrive la Legge: *“remunerazione a qualsiasi titolo”.*

Ulteriore conferma del fatto che, in alcuni casi, le citate istruzioni contrastano palesemente con la lettera dell'art. 644 comma 4 c.p. e con l'art. 2 comma 1 della legge 108/96, è rappresentata dall'esclusione prevista nella rilevazione proposta dalla Banca d'Italia di numerosi elementi di costo: le spese legali e assimilate, gli interessi di mora ed oneri assimilabili, gli addebiti per tenuta conto e per il servizio incassi e per i servizi accessori, le spese per assicurazioni, la commissione di massimo scoperto.

Resta acclarato comunque che, il TEG medio rilevato dalla Banca d'Italia aumentato del 50%, così come pubblicato sulla G.U., determini la soglia oltre la quale gli interessi praticati sono da considerarsi sempre usurari. La Banca d'Italia, quindi, ha scelto, per ragioni evidentemente pratiche, di sintesi e statistiche, un metodo di raccolta dei dati ed in tal modo ha ritenuto di adempiere al disposto dell'art. 2 della legge 108/96.

Tale operazione però, non può mutare i termini per la determinazione del TEG stabiliti dall'art. 1 della stessa legge. Infatti, l'art. 644 c.p. detta delle perentorie indicazioni che devono essere necessariamente rispettate e risulta pacifico che la Banca d'Italia non abbia la veste né la funzione per modificare i dettami normativi.

Ciò perché non vi è alcuna norma che attribuisca alla Banca d'Italia poteri di intervento né sulle metodologie di calcolo né sulla discriminazione degli elementi da includere o escludere nella determinazione del TEG.

Tale funzione appartiene ad altro organo.

L'art. 2 del T.U. della legge bancaria precisa: *"1. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo e da altre leggi. ... omissis ... Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia"*.

L'art. 116 comma 3 del T.U. precisa inoltre: *"... il CICR: (...) c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti"*.

Infine, l'art. 122 del T.U. al comma 2 cita: *"il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo"*.

Da quanto esposto, deriva evidentemente che, la Banca d'Italia, non possiede assolutamente alcun potere modificativo delle norme di legge, ma, che ad esse deve necessariamente attenersi.

Di certo è che non vi è alcuna norma che attribuisca alla Banca d'Italia poteri di intervento né sulle metodologie di calcolo né sulla discriminazione degli elementi da includere o escludere nella determinazione del TEG.

La funzione della Banca d'Italia, in questo ambito, è quella di rilevare i tassi medi; il dovere degli istituti erogatori del credito è quello di comunicare correttamente ed in modo rispondente alla realtà, i Tassi Effettivi Globali medi praticati alle aperture di credito in conto corrente nonché i tassi medi praticati a tutte le operazioni o categorie di credito in generale (mutui, leasing, finanziamenti personali, ecc.).

I criteri da seguire per la determinazione del TEG sono e possono essere soltanto quelli imposti dal 1° comma dell'art. 1 della Legge 108/96 che riprendono, quelli seguiti per il calcolo del TAEG previsti dall'art. 122, 1° comma del T.U. bancario.

Quindi, la Banca d'Italia non ha né la veste né la funzione di interferire in tale ambito normativo<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> **Ordinanza del Tribunale di Bergamo Sezione GIP Dr. Adriano Galizzi del 27.01.2004** "per quanto attiene alla commissione di massimo scoperto, il fatto che di essa non si debba tener conto, in base alle Istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nella rilevazione del tasso effettivo globale medio -TEG- non significa affatto che di essa non si debba tener conto nell'accertamento del superamento o meno del Tasso Soglia, posto che il quarto comma dell'art. 644 CP dispone che "per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni, a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito".

**Ordinanza del Tribunale di Napoli Sezione GIP Dr. Tullio Morello del 26.05.2008** "E' egualmente impossibile sostenere che le stesse predette qualificatissime persone possano ritenere che, poiché la normativa non prevede che si debba tener conto della CMS nella determinazione del TEG medio operata dal Ministero dell'Economia e dalla Banca d'Italia, della stessa non si deve tener conto nemmeno nell'accertare se il tasso praticato dalla Banca nel caso di specie sia o meno usurario".

**Tribunale Penale di Palmi, nella sentenza n. 1732/07:** "Si è già detto, e non lo si ripeterà, che l'art 644 prescrive di includere, ai fini della valutazione della ricorrenza dell'usura, tutti gli oneri comunque collegati al credito. Si è pure detto che la CMS rientra certamente in questo novero per via delle sue caratteristiche funzionali. Già questo basterebbe poiché si tratta di considerazioni elementari alla portata di chiunque operi professionalmente nel credito. Ma c'è di più: la Banca d'Italia, pur nel modo che si è visto, ha sempre risposto attenzione su questa voce e ne ha sempre prescritto la rilevazione in quanto rilevante in materia di usura. Anche la banca centrale ha dunque dato, senza alcuna incertezza, un chiaro segnale al mondo bancario fornendogli peraltro, assieme all'UIC ed al Ministro dell'Economia, un'indicazione precisa riguardo al fatto che la CMS andasse, per così dire, maneggiata con cura e fosse suscettibile di conseguenze di rilevanza penale. E' allora evidente che interpretazioni volte a banalizzare questi dati- ma ancor prima la logica del sistema costruito dal legislatore- e a trasformare gli operatori del credito in soggetti bisognosi di istruzioni per non violare la legge, non possono trovare alcuna accoglienza. Chiarito che l'elemento oggettivo del reato (l'usura) ricorre in tutte le fattispecie contestate dall'accusa".

**Tribunale Pordenone, 07 marzo 2012 Giudice Dr. Francesco Petrucco Toffolo (in IL CASO.it, I, 7736 - pubb. 05/09/2012):** In tema di usura, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale medio (TEG) praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile. Il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto, trattandosi

In definitiva, anche e soprattutto alla luce di quanto esposto e sancito più volte dalla Corte di Cassazione Penale, è pertanto pacifico e legittimo che **la commissione di massimo scoperto debba rientrare a pieno titolo nel calcolo del TEG del conto corrente e, per quanto tale, va sommata alla voce "Interessi" della formula adottata per il calcolo del TEG trimestrale del conto corrente.**

---

*di un costo legato all'erogazione del credito, che ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente. L'ammontare della c.m.s., che – prima del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (art. 2 bis, comma 1) convertito nella legge 28.1.2009 n. 2 - non trova(va) spazio nel TEGM pubblicato nei decreti ministeriali, deve (doveva) necessariamente essere ricompreso nel margine di scostamento concesso al TEG praticato dall'intermediario rispetto al TEGM calcolato dalla Banca d'Italia: rilevato il valore medio di mercato del costo del credito, ogni incremento di costo, quale che sia la natura o il titolo a cui viene imputato, deve, pena l'emergere di un profilo patologico in termini di usurarietà, essere compreso nel margine del 50% stabilito dalla legge; appare conseguente e coerente: a) che, nella rilevazione operata dalla Banca d'Italia la stessa non fosse ricompresa nel calcolo del TEGM; b) che, al contrario, la c.m.s. applicata sia ricompresa nello specifico calcolo del TEG da porre a confronto con la soglia d'usura.*

**Tribunale Alba, 18 dicembre 2011 - Est. Martinat (in IL CASO.it, I, 6564 - pubb. 03/10/2011):** Secondo il chiaro tenore letterale dell'art. 644 comma 3 c.p., sono rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che l'utente sopporti in connessione con l'uso del credito. Tra tali oneri rientra quindi anche il costo della polizza a garanzia del rischio morte del mutuatario che abbia ceduto il quinto della sua pensione alla banca. In relazione all'individuazione dell'elemento oggettivo del reato di usura, la Banca d'Italia assolve alla limitata funzione di fornire dati statistici al Ministero del Tesoro. E' evidente dunque che le opinioni della Banca d'Italia non vincolano il giudice nell'interpretazione della legge.

**Corte di Cassazione Penale** con tre autorevolissime pronunce rispettivamente nrr. 12028/2010, 28743/2010 e 46669/2011 che hanno sancito in maniera definitiva e tombale che la CMS rientra pienamente nel calcolo del TEG del conto corrente trimestrale. In particolare, la sentenza citata in ultimo **Cassazione penale, 19 dicembre 2011 – 46669/2011 - Pres. Esposito - Est. Chindemi (in IL CASO.it, I, 6799 - pubb. 09/01/2012)**, stabilisce: *Anche la commissione di massimo scoperto deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito e ciò indipendentemente dalle istruzioni o dalle direttive della Banca d'Italia nelle quali si prevede che la commissione di massimo scoperto non debba essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale, traducendosi questa interpretazione in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.*

## Analisi conto corrente

L'analisi del conto corrente è stata eseguita rispetto ai riassunti scalari forniti dalla banca.

DATI IDENTIFICATI CONTO CORRENTE	
INTESTARIO CONTO	Mario Rossi
BANCA	Banco Popolare
NUMERO C.C.	84927492
TIPOLOGIA CONTO	ORDINARIO
DATA INIZIO ANALISI	28/10/2002
DATA FINE ANALISI	31/07/2017
SALDO INIZIALE LIQUIDO/CONTABILE (Euro)	0,00
SALDO FINALE BANCA (Euro)	-333.291,70

### Tipologia di Analisi

Sono stati imputati tutti i movimenti per data contabile e valuta, identificando la tipologia di operazione. Per ogni tipologia di operazione ed in base ai documenti contrattuali a disposizione, sono stati determinati i corretti giorni valuta. Sono stati quindi rettificate le date valuta dei singoli movimenti ed è stato ricostruito il saldo liquido disponibile per ogni operazione. Sono stati rettificati i numeri debitori e creditori per ogni trimestre dell'analisi.

### Clausola di reciprocità

Nella fattispecie analizzata, per quanto concerne i criteri utilizzati per la capitalizzazione degli interessi, non si riscontra la presenza nel contratto di conto corrente della espressa accettazione della Clausola di reciprocità. Ciò comporta che l'applicazione dell'anatocismo bancario è illegittima e il ricalcolo ne terrà conto con la conseguenza che gli addebiti imposti dalla Banca a titolo di capitalizzazione degli interessi saranno sottratti al saldo debitorio per tutta la durata dei rapporti e dunque anche per il periodo successivo alla data del 30 giugno 2000, corrispondente al termine ultimo stabilito dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000 ("Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria") per l'adeguamento, nei contratti a tale data già in essere, alle disposizioni contenute nella Delibera medesima.

### Calcolo Interessi Anatocistici

Gli interessi anatocistici sono stati valutati considerando nella base di calcolo gli interessi, le commissioni di massimo scoperto e le spese. Dette competenze infatti hanno prodotto ulteriori interessi nei trimestri

successivi, producendo l'effetto anatocistico. Per ogni trimestre è stato quindi rilevato il TAN netto e calcolata la quota parte di interessi anatocistici in relazione alla base di calcolo corrispondente.

### Rimesse solutorie

Nella fattispecie si è scelto di non verificare la presenza di rimesse solutorie.

### Prescrizione

Si rileva inoltre che l'ultimo estratto conto disponibile è in data /07/lunedì per cui, in considerazione dei termini di prescrizione decennali, si conclude che la prescrizione non interviene.

Un altro fattore che potrebbe influenzare i termini prescrizionali sono le rimesse solutorie effettuate sul conto corrente (Cassazione S.U. 2 dicembre 2010 n. 24418). In questa analisi si è scelto di non considerare le rimesse solutorie ai fini della determinazione dei termini prescrizionali.

### Calcolo del TEG e rilevazione Usura

In riferimento al tasso di interesse applicato si è proceduto alla metodologia di calcolo del TEG così come disciplinata dalla L. 108/96 che ha modificato il quarto comma dell'art. 644 C. P. che sancisce che: "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito". Per tale motivo nel calcolo è stata inclusa la commissione di massimo scoperto e l'eventuale commissione di disponibilità fondi ove presente e tutti gli oneri e le spese collegati, così come sancito anche dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Il sezione penale n. 262/2010. Il TEG viene quindi calcolato per ogni trimestre di osservazione come:  $(\text{INTERESSI} + \text{CMS} + \text{SPESE}) \times 36500 / \text{NUMERI DEBITORI}$ . Dal TEG, calcolato come descritto in precedenza, si ricava il TAEG, che tiene conto dell'effetto della capitalizzazione trimestrale delle competenze. La formula utilizzata per annualizzare il TEG è:  $(1 + \text{TEG}/4)^4 - 1$ .

In questa analisi è stata verificata l'usura relativamente al tasso di interesse pattuito in contratto, incluse le CMS e le spese. La formula che è stata applicata è  $\text{TAEG} = (1 + \text{TAN}/k + \text{CMS} + \text{ONERI} / \text{UTILIZZATO})^k - 1$ , dove k sono i periodi di capitalizzazione, TAN è il tasso di interesse netto, CMS è l'aliquota delle commissioni di massimo scoperto applicate trimestralmente al picco di utilizzo dell'affidamento, gli oneri sono pari alle spese trimestrali e l'utilizzato è pari all'affidamento concesso. Il contratto prevede inoltre delle condizioni sostitutive, che intervengono qualora si superi l'affidamento concesso. Si è quindi ritenuto opportuno verificare tali condizioni, calcolando il relativo TAEG, considerando il tasso oltre fido, eventuali commissioni di massimo scoperto e ulteriori spese relative allo sconfinamento. Per quanto riguarda le condizioni contrattuali previste per saldi debitori entro il fido concesso, considerando un TAN pari al 12,000%, un'aliquota CMS pari al 0,580% e spese trimestrali pari a lire 100,00, il TAEG è pari al 18,100% ed è quindi oltre la soglia usura del periodo considerato pari al 17,670%. Relativamente al tasso e agli oneri previsti in caso di sconfinamento, considerando un TAN pari al 15,000%, un'aliquota CMS pari al 0,900% e spese trimestrali pari a lire 150,00, il TAEG è pari al 20,143% ed è quindi oltre la soglia usura del periodo considerato pari al 17,670%. Si conclude quindi che la clausola interessi presente in contratto è da ritenersi usuraria e quindi nulla.

 Banco Popolare  
Finanze

## Riepilogo Competenze Trimestrali

Si riporta in Tabella 1 un riepilogo trimestrale del conto corrente, con indicazione per ciascun trimestre delle competenze addebitate.

Sulla base dei dati riportati in tabella 1 sono stati rilevati i TEG trimestrali secondo le modalità di seguito illustrate ed è stata calcolata l'effettiva aliquota applicata dalla Banca per il calcolo della commissione sul massimo scoperto. In quest'ultimo caso si fa riferimento al valore di massimo utilizzo di eventuali affidamenti rilevato nel trimestre.

Conto Corrente Finanze

Tabella 1: Prospetto trimestrale del conto corrente con riepilogo competenze

TRIMESTRE	+ / - SALDO LIQUIDO	AFFIDATO	MASSIMO SCOPERTO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	INTERESSI DEBITORI	CMS	SPESE TEG	SPESE CONTO	SCALARE
31/03/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
30/06/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
30/09/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
31/12/2002	-406.180,83	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.419.824,00	1.007,70	0,00	20,00	0,00	SI
31/03/2003	-192.465,94	100.000,00	460.862,14	0,00	0,00	5.039.464,00	1.392,95	338,94	20,00	0,00	SI
30/06/2003	-94.744,53	100.000,00	392.220,28	0,00	0,00	4.667.604,00	1.286,51	236,51	20,00	0,00	SI
30/09/2003	-345.961,55	100.000,00	340.795,22	0,00	0,00	6.552.972,00	1.761,48	1.598,19	20,00	0,00	SI
31/12/2003	-432.807,68	100.000,00	428.853,86	0,00	0,00	6.295.608,00	1.784,59	288,54	20,00	0,00	SI
31/03/2004	-634.055,04	100.000,00	745.668,39	0,00	0,00	14.903.989,00	4.942,21	3.445,85	20,00	0,00	SI
30/06/2004	-347.697,50	100.000,00	86.639,92	0,00	0,00	7.161.033,00	1.735,20	866,40	20,00	0,00	SI
30/09/2004	-160.999,66	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.801.819,00	1.459,59	0,00	30,00	0,00	SI
31/12/2004	-457.242,20	100.000,00	522.185,67	0,00	0,00	8.354.839,00	2.317,64	2.027,32	30,00	0,00	SI
31/03/2005	-296.839,89	100.000,00	537.874,40	0,00	0,00	25.176.072,00	2.332,26	2.223,43	30,00	0,00	SI
30/06/2005	-311.858,95	100.000,00	357.491,40	0,00	0,00	17.670.258,00	1.787,50	1.267,51	30,00	0,00	SI
30/09/2005	-229.276,52	100.000,00	467.805,87	0,00	0,00	10.744.692,00	3.421,85	2.425,86	30,00	0,00	SI
31/12/2005	-386.204,24	100.000,00	417.795,85	0,00	0,00	8.548.220,00	2.723,37	1.875,75	30,00	0,00	SI
31/03/2006	-257.744,40	100.000,00	456.669,51	0,00	0,00	9.585.903,00	3.275,00	3.058,73	30,00	0,00	SI
30/06/2006	-334.259,65	100.000,00	368.384,83	0,00	0,00	6.897.887,00	2.374,48	1.716,71	30,00	0,00	SI
30/09/2006	-276.103,09	100.000,00	460.894,12	0,00	0,00	9.401.827,00	3.309,80	2.720,44	30,00	0,00	SI
31/12/2006	-408.863,92	100.000,00	511.060,35	0,00	0,00	12.766.336,00	4.587,10	2.717,36	30,00	0,00	SI
31/03/2007	-410.617,90	100.000,00	480.336,77	0,00	0,00	8.470.364,00	3.083,53	2.539,64	30,00	0,00	SI
30/06/2007	-302.075,53	100.000,00	493.695,97	0,00	0,00	7.365.107,00	2.700,93	2.623,79	30,00	0,00	SI
30/09/2007	-392.479,21	100.000,00	472.170,26	0,00	0,00	7.697.725,00	2.847,35	2.405,41	30,00	0,00	SI
31/12/2007	-405.359,81	100.000,00	623.268,37	0,00	0,00	12.929.403,00	4.781,95	4.110,03	30,00	0,00	SI
31/03/2008	-291.574,92	100.000,00	608.375,01	0,00	0,00	13.463.494,00	4.965,88	3.827,92	35,00	0,00	SI

Perizia Extragiudiziarla Conto Corrente 84927492 intestato a Mario Rossi presso Banco Popolare

30/06/2008	-309.854,34	100.000,00	447.898,77	0,00	0,00	7.567.329,00	2.791,10	2.045,83	35,00	0,00	SI
30/09/2008	-324.961,48	100.000,00	412.163,30	0,00	0,00	8.701.361,00	3.285,30	1.629,45	35,00	0,00	SI
31/12/2008	-394.993,97	100.000,00	437.261,32	0,00	0,00	9.313.573,00	3.562,43	1.855,34	35,00	0,00	SI
31/03/2009	-329.028,53	100.000,00	431.421,57	0,00	0,00	7.278.059,00	2.592,06	1.891,79	35,00	0,00	SI
30/06/2009	-405.042,99	100.000,00	418.777,71	0,00	0,00	5.750.915,00	1.930,02	1.690,04	35,00	0,00	SI
30/09/2009	-370.340,89	100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.570.613,00	3.113,56	0,00	35,00	0,00	SI
31/12/2009	-379.370,38	100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.167.044,00	2.982,28	0,00	35,00	0,00	SI
31/03/2010	-402.362,32	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.837.320,00	2.549,62	0,00	35,00	0,00	SI
30/06/2010	-386.067,98	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.425.481,00	2.090,31	0,00	35,00	0,00	SI
30/09/2010	-389.187,18	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.775.055,00	1.212,78	0,00	35,00	0,00	SI
31/12/2010	-382.885,10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.715.323,00	872,48	0,00	35,00	0,00	SI
31/03/2011	-327.983,31	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.836.682,00	576,85	0,00	0,00	0,00	SI
30/06/2011	-402.805,70	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.037.939,00	662,93	0,00	35,00	0,00	SI
30/09/2011	-337.315,19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.508.683,00	841,85	0,00	35,00	0,00	SI
31/12/2011	-330.623,65	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.115,00	470,03	0,00	35,00	0,00	SI
31/03/2012	-312.972,26	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.036.634,00	723,31	0,00	35,00	0,00	SI
30/06/2012	-339.409,63	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.697.095,00	1.020,09	0,00	0,00	0,00	SI
30/09/2012	-324.264,65	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.465.202,00	942,79	0,00	0,00	0,00	SI
31/12/2012	-286.417,11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.237.444,00	1.235,87	0,00	35,00	0,00	SI
31/03/2013	-286.417,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
30/06/2013	-286.417,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
30/09/2013	-333.291,70	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
31/12/2013	-333.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
31/03/2014	-333.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
30/06/2014	-333.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
30/09/2014	-333.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
31/12/2014	-333.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
31/03/2015	-333.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
30/06/2015	-333.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
30/09/2015	-333.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI

Perizia Extragiudiziaria Conto Corrente 84927492 intestato a Mario Rossi presso Banco Popolare

<b>31/12/2015</b>	-333.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
<b>31/03/2016</b>	-333.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
<b>30/06/2016</b>	-333.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
<b>30/09/2016</b>	-333.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
<b>31/12/2016</b>	-333.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
<b>31/03/2017</b>	-333.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
<b>30/06/2017</b>	-333.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
<b>31/07/2017</b>	-333.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI

cloudfinance

## Risultati Analisi Conto Corrente

La tabella 2 riporta il risultato dell'analisi sia per quanto concerne l'anatocismo che l'usura. In particolare per ogni trimestre si indica:

1. La formula utilizzata per il calcolo del TEG degli interessi a debito. Una legenda esplicativa è riportata dopo la tabella.
2. Il TEG effettivo rilevato, indicativo del tasso di costo complessivamente applicato dalla Banca su base trimestrale, utilizzando la formula di cui sopra.
3. Il confronto con la relativa soglia usura, opportunamente determinata in base al trimestre di riferimento, alla categoria di operazioni ed al valore dell'affidamento. Il superamento della soglia usura è identificato con la dizione "SI" seguita dal valore del tasso soglia preso in considerazione.
4. Con la stessa simbologia è riportato l'eventuale superamento del TEG rispetto al Tasso Medio rilevato da Banca d'Italia per la categoria di operazioni in oggetto.
5. La colonna identificata con %CMS riporta il valore dell'aliquota di CMS rilevata. Le colonne successive riportano il confronto della stessa con le aliquote soglia e medie di periodo.
6. La colonna identificata con SOMMATORIA INTERESSI riporta il valore degli interessi anatocistici calcolati e progressivamente cumulati fino alla data di chiusura dell'analisi.
7. La colonna CMS ILLEGITTIMA evidenzia l'eventuale illegittimità della CMS in relazione al d.l. 185/2008. Si rileva in particolare se il saldo del conto corrente è negativo per almeno 30 giorni consecutivi. Il controllo viene effettuato dal I trimestre del 2009.
8. La colonna RETTIFICA VALUTA, riporta gli eventuali scostamenti del saldo liquido riportato dagli estratti conto trimestrali con il saldo liquido ricostruito e rettificato da eventuali differenze in termini di giorni valuta.
9. L'ultima colonna, identificata con RIMESSE SOLUTORIE, riporta il valore totale delle eventuali rimesse solutorie rilevate nel trimestre.

Tabella 2: Riepilogo risultati analisi conto corrente

TRIM.	TEG	SOGLIA USURA	TEG MEDIO	% CMS	% SOGLIA CMS	CMS MEDIA	SOMMATORIA INTERESSI	CMS ILLEGITTIMA	RETTIFICA VALUTA	RIMESSE SOLUTORIE
31/03/2002	0,000%	18,060% CONTRATTO	12,040% NO	0,000%	0,795% CONTRATTO	0,530% NO	0,00	n.d.	0,00	0,00
30/06/2002	0,000%	18,585% CONTRATTO	12,390% NO	0,000%	0,825% CONTRATTO	0,550% NO	0,00	n.d.	0,00	0,00
30/09/2002	0,000%	18,450% CONTRATTO	12,300% NO	0,000%	0,825% CONTRATTO	0,550% NO	0,00	n.d.	0,00	0,00
31/12/2002	11,429%	14,700% CONTRATTO	9,800% SI	0,000%	0,855% CONTRATTO	0,570% NO	0,00	n.d.	-77,77	0,00
31/03/2003	13,306%	14,595% CONTRATTO	9,730% SI	0,074%	0,885% CONTRATTO	0,590% NO	25,57	n.d.	198.994,22	0,00
30/06/2003	12,624%	14,055% CONTRATTO	9,370% SI	0,061%	0,900% CONTRATTO	0,600% NO	69,72	n.d.	147.779,44	0,00
30/09/2003	20,196%	14,190% CONTRATTO	9,460% SI	0,469%	0,915% CONTRATTO	0,610% NO	106,90	n.d.	23.694,44	0,00
31/12/2003	12,699%	13,890% CONTRATTO	9,260% SI	0,068%	0,960% CONTRATTO	0,640% NO	200,87	n.d.	1.979,94	0,00
31/03/2004	22,237%	14,250% CONTRATTO	9,500% SI	0,463%	1,035% CONTRATTO	0,690% NO	295,59	n.d.	-30.697,42	0,00
30/06/2004	14,047%	14,130% CONTRATTO	9,420% SI	1,001%	1,035% CONTRATTO	0,690% SI	401,39	n.d.	60.828,36	0,00
30/09/2004	9,706%	14,205% CONTRATTO	9,470% SI	0,000%	1,050% CONTRATTO	0,700% NO	481,99	n.d.	34.559,71	0,00
31/12/2004	20,528%	14,160% CONTRATTO	9,440% SI	0,389%	1,095% CONTRATTO	0,730% NO	569,49	n.d.	18.600,00	0,00
31/03/2005	6,816%	14,265% CONTRATTO	9,510% NO	0,414%	1,140% CONTRATTO	0,760% NO	222,52	n.d.	-25.699,95	0,00
30/06/2005	6,527%	14,250% CONTRATTO	9,500% NO	0,355%	1,140% CONTRATTO	0,760% NO	287,90	n.d.	75.670,73	0,00
30/09/2005	21,513%	14,280% CONTRATTO	9,520% SI	0,519%	1,260% CONTRATTO	0,840% NO	1.006,73	n.d.	-62.499,40	0,00
31/12/2005	21,280%	14,055% CONTRATTO	9,370% SI	0,449%	1,185% CONTRATTO	0,790% NO	1.179,38	n.d.	4.835,28	0,00
31/03/2006	26,524%	14,070% CONTRATTO	9,380% SI	0,670%	1,230% CONTRATTO	0,820% NO	1.379,59	n.d.	32.237,75	0,00
30/06/2006	23,657%	14,235% CONTRATTO	9,490% SI	0,467%	1,200% CONTRATTO	0,800% NO	1.604,82	n.d.	126.634,47	0,00
30/09/2006	25,686%	14,370% CONTRATTO	9,580% SI	0,591%	1,215% CONTRATTO	0,810% NO	1.792,71	n.d.	168.976,93	0,00
31/12/2006	22,678%	14,700% CONTRATTO	9,800% SI	0,532%	1,110% CONTRATTO	0,740% NO	2.030,09	n.d.	6.903,62	0,00

Perizia Extragiudiziaria Conto Corrente 84927492 intestato a Mario Rossi presso Banco Popolare

31/03/2007	26,678%	14,910% CONTRATTO	9,940% SI	0,529%	1,110% CONTRATTO	0,740% NO	2.252,38	n.d.	37.518,17	0,00
30/06/2007	29,297%	14,850% CONTRATTO	9,900% SI	0,532%	1,080% CONTRATTO	0,720% NO	2.482,84	n.d.	51.582,31	0,00
30/09/2007	27,502%	14,940% CONTRATTO	9,960% SI	0,510%	1,080% CONTRATTO	0,720% NO	2.714,08	n.d.	58.902,56	0,00
31/12/2007	27,668%	14,925% CONTRATTO	9,950% SI	0,660%	1,050% CONTRATTO	0,700% NO	2.893,51	n.d.	34.269,59	0,00
31/03/2008	26,171%	14,760% CONTRATTO	9,840% SI	0,630%	1,050% CONTRATTO	0,700% NO	3.153,70	n.d.	69.427,60	0,00
30/06/2008	25,653%	14,820% CONTRATTO	9,880% SI	0,457%	0,990% CONTRATTO	0,660% NO	3.449,99	n.d.	60.648,13	0,00
30/09/2008	22,437%	14,805% CONTRATTO	9,870% SI	0,396%	0,990% CONTRATTO	0,660% NO	3.739,65	n.d.	-8.418,76	0,00
31/12/2008	23,144%	15,135% CONTRATTO	10,090% SI	0,425%	1,005% CONTRATTO	0,670% NO	3.962,73	n.d.	1.769,51	0,00
31/03/2009	24,663%	13,680% CONTRATTO	9,120% SI	0,439%	0,990% CONTRATTO	0,660% NO	3.784,29	NO	-2.579,26	0,00
30/06/2009	25,296%	12,930% CONTRATTO	8,620% SI	0,404%	0,990% CONTRATTO	0,660% NO	3.743,62	NO	11.616,36	0,00
30/09/2009	12,560%	12,480% CONTRATTO	8,320% SI	0,000%	0,975% CONTRATTO	0,650% NO	3.778,25	n.d.	16.907,04	0,00
31/12/2009	12,566%	12,765% CONTRATTO	8,510% SI	0,000%	0,975% CONTRATTO	0,650% NO	3.872,50	n.d.	2.000,00	0,00
31/03/2010	12,592%	14,385% CONTRATTO	9,590% SI	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	3.876,56	n.d.	13.096,39	0,00
30/06/2010	12,631%	14,730% CONTRATTO	9,820% SI	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	3.996,12	n.d.	0,00	0,00
30/09/2010	12,622%	13,710% CONTRATTO	9,140% SI	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	4.052,50	n.d.	4.500,00	0,00
31/12/2010	12,769%	13,725% CONTRATTO	9,150% SI	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	4.090,09	n.d.	0,00	0,00
31/03/2011	11,966%	13,530% CONTRATTO	9,020% SI	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	3.936,60	n.d.	-21.142,44	0,00
30/06/2011	13,099%	15,363% CONTRATTO	9,090% SI	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	4.139,64	n.d.	-22.445,72	0,00
30/09/2011	13,382%	15,588% CONTRATTO	9,270% SI	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	4.338,94	n.d.	-21.299,18	0,00
31/12/2011	14,482%	15,525% CONTRATTO	9,220% SI	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	4.563,31	n.d.	216,76	0,00
31/03/2012	14,299%	15,638% CONTRATTO	9,310% SI	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	4.586,80	n.d.	0,00	0,00
30/06/2012	14,537%	15,813% CONTRATTO	9,450% SI	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	4.910,83	n.d.	0,00	0,00
30/09/2012	14,707%	16,413% CONTRATTO	9,930% SI	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	5.056,09	n.d.	24,99	0,00

Perizia Extragiudiziaria Conto Corrente 84927492 intestato a Mario Rossi presso Banco Popolare


31/12/2012	15,117%	16,388% CONTRATTO	9,910% SI	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	5.079,99	n.d.	0,00	0,00
31/03/2013	0,000%	18,150% CONTRATTO	11,320% NO	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	0,00	n.d.	0,00	0,00
30/06/2013	0,000%	18,238% CONTRATTO	11,390% NO	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	0,00	n.d.	0,00	0,00
30/09/2013	0,000%	16,700% CONTRATTO	10,160% NO	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	0,00	n.d.	-46.874,59	0,00
31/12/2013	0,000%	18,225% CONTRATTO	11,380% NO	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	0,00	n.d.	-46.874,59	0,00
31/03/2014	0,000%	18,275% CONTRATTO	11,420% NO	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	0,00	n.d.	-46.874,59	0,00
30/06/2014	0,000%	18,350% CONTRATTO	11,480% NO	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	0,00	n.d.	-46.874,59	0,00
30/09/2014	0,000%	18,513% CONTRATTO	11,610% NO	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	0,00	n.d.	-46.874,59	0,00
31/12/2014	0,000%	18,525% CONTRATTO	11,620% NO	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	0,00	n.d.	-46.874,59	0,00
31/03/2015	0,000%	18,525% CONTRATTO	11,620% NO	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	0,00	n.d.	-46.874,59	0,00
30/06/2015	0,000%	18,575% CONTRATTO	11,660% NO	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	0,00	n.d.	-46.874,59	0,00
30/09/2015	0,000%	18,550% CONTRATTO	11,640% NO	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	0,00	n.d.	-46.874,59	0,00
31/12/2015	0,000%	18,463% CONTRATTO	11,570% NO	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	0,00	n.d.	-46.874,59	0,00
31/03/2016	0,000%	18,588% CONTRATTO	11,670% NO	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	0,00	n.d.	-46.874,59	0,00
30/06/2016	0,000%	18,413% CONTRATTO	11,530% NO	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	0,00	n.d.	-46.874,59	0,00
30/09/2016	0,000%	18,250% CONTRATTO	11,400% NO	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	0,00	n.d.	-46.874,59	0,00
31/12/2016	0,000%	18,188% CONTRATTO	11,350% NO	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	0,00	n.d.	-46.874,59	0,00
31/03/2017	0,000%	18,188% CONTRATTO	11,350% NO	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	0,00	n.d.	-46.874,59	0,00
30/06/2017	0,000%	18,188% CONTRATTO	11,350% NO	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	0,00	n.d.	-46.874,59	0,00
31/07/2017	0,000%	18,188% CONTRATTO	11,350% NO	0,000%	n.d. CONTRATTO	n.d. n.d.	0,00	n.d.	-46.874,59	0,00

Legenda Formule calcolo TEG:

Perizia Extragiudiziaria Conto Corrente 84927492 intestato a Mario Rossi presso Banco Popolare

- **TEG L.108-96:**  $(INT+CMS+SPESE\ TEG) \times 365 / DEBITORI$
- **TAEG L.108-96:**  $(1+TEG/4)^4 -1$
- **TEG L.108-96 ESCL. CMS:**  $(INT+SPESE\ TEG) \times 365 / DEBITORI$
- **BANCA ITALIA VIGENTI:** B. ITALIA PRO TEMPORE VIGENTE
- **BANCA ITALIA 1996:**  $(INT \times 365 / DEBITORI) + SPESE\ TEG / ACCORDATO$
- **BANCA ITALIA 2006:**  $((INT + ECCEDENZA\ CMS) \times 365 / DEBITORI) + SPESE\ TEG / ACCORDATO$
- **BANCA ITALIA 2009:**  $(INT \times 365 / DEBITORI) + (CMS + SPESE\ TEG\ ANNUI) / ACCORDATO$
- **BANCA ITALIA 2016:**  $INT \times 365 / DEBITORI + ((CMS + SPESE\ TEG) \times 4) / ACCORDATO$
- **TAEG G.U. 38 del 16-02-2011:**  $((UTILIZZATO + INT + ONERI)/UTILIZZATO)^{(365/GIORNI)}-1$
- **B.ITALIA 2009 ONERI TRIM:**  $INT \times 365 / DEBITORI + (ONERI\ TRIMESTRE) / ACCORDATO$
- **B.ITALIA 2009 CMS INCL.INT.:**  $(INT + CMS) \times 365 / DEBITORI + (SPESE\ ANNUE) / ACCORDATO$

Grafico 1 – Andamento TEG, TEGM e Soglie Usura



 cloud finance

Per quanto concerne la rilevazione di usura, risulta che in 63 trimestri il TEG ha superato il tasso soglia. In particolare il tasso soglia per l'usura è stato superato nei seguenti trimestri: I TRIM. 2002, II TRIM. 2002, III TRIM. 2002, IV TRIM. 2002, I TRIM. 2003, II TRIM. 2003, III TRIM. 2003, IV TRIM. 2003, I TRIM. 2004, II TRIM. 2004, III TRIM. 2004, IV TRIM. 2004, I TRIM. 2005, II TRIM. 2005, III TRIM. 2005, IV TRIM. 2005, I TRIM. 2006, II TRIM. 2006, III TRIM. 2006, IV TRIM. 2006, I TRIM. 2007, II TRIM. 2007, III TRIM. 2007, IV TRIM. 2007, I TRIM. 2008, II TRIM. 2008, III TRIM. 2008, IV TRIM. 2008, I TRIM. 2009, II TRIM. 2009, III TRIM. 2009, IV TRIM. 2009, I TRIM. 2010, II TRIM. 2010, III TRIM. 2010, IV TRIM. 2010, I TRIM. 2011, II TRIM. 2011, III TRIM. 2011, IV TRIM. 2011, I TRIM. 2012, II TRIM. 2012, III TRIM. 2012, IV TRIM. 2012, I TRIM. 2013, II TRIM. 2013, III TRIM. 2013, IV TRIM. 2013, I TRIM. 2014, II TRIM. 2014, III TRIM. 2014, IV TRIM. 2014, I TRIM. 2015, II TRIM. 2015, III TRIM. 2015, IV TRIM. 2015, I TRIM. 2016, II TRIM. 2016, III TRIM. 2016, IV TRIM. 2016, I TRIM. 2017, II TRIM. 2017, III TRIM. 2017.

Le aliquote rilevate dall'analisi del conto sono state confrontate con le soglie usura vigenti. Sono stati quindi rilevati 63 trimestri nei quali l'aliquota applicata per il calcolo della commissione di massimo scoperto ha superato la soglia usura.

In tabella 3 si riporta un riepilogo dell'analisi del conto corrente fin qui esposta. Nel prospetto sono evidenziate le somme addebitate per interessi, commissioni di massimo scoperto e spese nelle diverse fattispecie di illegittimità riscontrate. Le somme sono state rilevate a partire dal conto corrente bancario non ricalcolato.

In particolare, si è proceduto alla quantificazione delle competenze come segue:

- TOTALI: pari alla somma di tutte le competenze addebitate;
- USURA OGGETTIVA TEG: competenze addebitate nei trimestri affetti da usura oggettiva per quanto riguarda il TEG;
- USURA SOGGETTIVA TEG: competenze addebitate nei trimestri affetti da usura soggettiva, ovvero in caso di superamento del TEG medio;
- USURA OGGETTIVA CMS: competenze addebitate nei trimestri affetti da usura oggettiva per quanto riguarda l'aliquota CMS;
- USURA SOGGETTIVA CMS: competenze addebitate nei trimestri affetti da usura soggettiva, ovvero in caso di superamento dell'aliquota di CMS media;
- CMS ILLEGITTIME D.L. 185/2008: competenze addebitate nei trimestri per i quali le CMS sono da considerarsi illegittime ai sensi del D.L. 185/2008, ove quindi il saldo liquido non è stato negativo per almeno 30 giorni consecutivi.

Tabella 3: Riepilogo analisi conto corrente

RISULTATI ANALISI CONTO CORRENTE (€)			
	INTERESSI	CMS	SPESE
<b>TOTALI</b>	-93.334,53	-51.426,78	-1.155,00

<b>ANATOCISMO</b>	-104.110,24	(BASE FINALE = 145.916,31)	
<b>USURA OGGETTIVA TEG</b>	-93.334,53	-51.426,78	-1.155,00
<b>USURA SOGGETTIVA TEG</b>	-89.214,77	-47.935,84	-1.095,00
<b>USURA OGGETTIVA CMS</b>	-93.334,53	-51.426,78	-1.155,00
<b>USURA SOGGETTIVA CMS</b>	-1.735,20	-866,40	-20,00
<b>CMS ILLEGITIME D.L. 185/2008</b>	0,00	0,00	0,00

Conto corrente

## Ricalcolo conto corrente

Sulla base dei risultati dell'analisi precedentemente riportati, il rapporto di conto corrente è stato ricostruito e ricalcolato in accordo alla seguente procedura:

### Tipologia di capitalizzazione

La tipologia di capitalizzazione utilizzata per il ricalcolo del c/c è semplice fino al /01/sabato, trimestrale fino al /01/sabato e successivamente semplice. A partire dal 01/10/2016, in accordo con l'art. 120 comma 2 del D.L. 385 del 01/09/1973, come modificato dall'art. 17 bis. del D.L. 18 del 14/02/2016, e seguendo le istruzioni operative dettate dalla delibera CICR n. 343 del 03/08/2016, gli interessi debitori e creditori vengono conteggiati annualmente. Si rileva che il correntista non ha autorizzato l'istituto di credito ad addebitare gli interessi nel momento in cui divengano esigibili, ragion per cui questi non saranno capitalizzati e non potranno produrre ulteriori interessi. Il totale degli interessi maturati sarà conteggiato a parte e riportato nel prospetto finale dell'analisi.

### Tasso d'interesse applicato

Per quanto concerne il tasso di interesse a debito per il riconteggio è stato applicato il Tasso di Interesse Legale, disciplinato dall'art. 1284 del codice civile e stabilito ogni anno dal Ministro del Tesoro, fino al III trimestre del 1992. Per i trimestri successivi sono stati applicati i criteri di cui all'art. 117, comma 7, lettera a) D.Lgs. 385/1993, applicando il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali Bot"indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti rispetto alla data valuta riportata nel riassunto scalare del conto corrente.

### Commissioni di Massimo Scoperto

Le commissioni di massimo scoperto sono state enucleate e completamente recuperate nel ricalcolo del conto corrente. Per quanto concerne la capitalizzazione delle commissioni di massimo scoperto, è stata utilizzata la capitalizzazione trimestrale.

### Metodologia di ricalcolo

Il conto corrente è stato ricalcolato seguendo la metodologia esposta in precedenza e sulla base dei risultati dell'analisi condotta al fine di rilevare effetti anatocistici, applicazione di interessi o aliquote CMS usuarie, interessi ultralegali e competenze illegittime.

Il ricalcolo è stato effettuato rettificando per ogni trimestre tutte le componenti del conto ed in particolare:

1. Il saldo liquido è stato rettificato tenendo in considerazione gli effetti dei giorni di valuta, eventuali rettifiche di movimenti ed enucleazioni di competenze illegittime;
2. I numeri debitori, i numeri creditori e il valore del massimo scoperto sono stati ricalcolati tenendo in considerazione la differenza maturata nei trimestri precedenti tra il saldo banca e quello ricalcolato, nonché tutti i movimenti del conto, ove non enucleati;

3. Le competenze sono state ricalcolate, procedendo preliminarmente all'enucleazione delle stesse ed applicando tassi di interesse e aliquote CMS sostitutivi.
4. In riferimento alle spese, ove enucleate, sono da intendersi completamente recuperate e stornate dal conteggio.

Il prospetto riepilogativo del ricalcolo effettuato indica per ogni trimestre i valori salienti inerenti la procedura adottata. In particolare per ogni trimestre si riportano:

1. TRIM: trimestre oggetto di ricalcolo;
2. RETTIFICHE: eventuali rettifiche alle competenze ricalcolate;
3. NUMERI DEBITORI E CREDITORI: numeri debitori e numeri creditori ricalcolati;
4. TASSO DEBITO E CREDITO: tassi sostitutivi utilizzati per il ricalcolo dell'interesse debitore e creditore. Si dà inoltre indicazione dell'eventuale superamento della soglia usura da parte del tasso originariamente applicato (TEG);
5. INTERESSI CREDITORI E DEBITORI RICALCOLATI: calcolo degli interessi trimestrali come  $“(NUMERI * TASSO) / 36500”$ . Gli interessi creditori sono determinati al netto della ritenuta fiscale;
6. ALIQUOTA CMS: aliquota sostitutiva utilizzata per il calcolo della CMS. Si riporta inoltre indicazione dell'eventuale superamento dell'aliquota originaria rispetto all'aliquota soglia;
7. CMS RICALCOLATA: la CMS viene rideterminata come  $“MASSIMO SCOPERTO RICALCOLATO * ALIQUOTA SOSTITUTIVA”$ ;
8. SPESE: eventuali spese addebitate dalla banca e non stornate nel ricalcolo;
9. COMPETENZE CAPITALIZZATE: si fornisce dettaglio per ciascun trimestre delle competenze ricalcolate che vengono capitalizzate in conto;
10. SALDO RICALCOLATO: è il saldo liquido finale del trimestre relativo al conto ricalcolato, al lordo delle competenze eventualmente capitalizzate (di norma nell'ultimo giorno utile del trimestre).
11. SALDO BANCA: saldo originario del conto, così come indicato negli estratti conto agli atti.
12. DIFFERENZA: viene indicata la differenza tra il saldo ricalcolato e il saldo banca originario.

Tabella 4: Ricalcolo conto corrente

TRIM.	RETTIFICHE	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI	TASSO DEBITO/CREDITO	INTERESSI CREDITORI NETTI	INTERESSI DEBITORI	ALIQUOTA CMS	CMS	SPESE	COMPETENZE CAPITALIZZATE	SALDO RICALCOLATO	SALDO BANCA	DIFFERENZA
31/03/2002	0,00	0,00	0,00	0,000% / 0,000% ZERO	0,00	0,00	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2002	0,00	0,00	0,00	0,000% / 0,000% ZERO	0,00	0,00	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2002	0,00	0,00	0,00	0,000% / 0,000% ZERO	0,00	0,00	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2002	0,00	15.770.846,29	0,00	2,981% / 3,841% LEGALE BOT	0,00	-1.288,14	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	-405.075,36	-406.180,83	1.027,70
31/03/2003	0,00	33.013.192,13	0,00	2,759% / 3,841% LEGALE BOT	0,00	-2.495,49	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	-388.680,57	-192.465,94	2.779,59
30/06/2003	0,00	23.038.131,23	0,00	2,210% / 3,841% LEGALE BOT	0,00	-1.394,91	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	-238.201,36	-94.744,53	4.322,61
30/09/2003	0,00	20.727.870,76	0,00	1,860% / 3,621% LEGALE BOT	0,00	-1.056,27	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	-361.953,71	-345.961,55	7.702,28
31/12/2003	0,00	22.334.446,13	0,00	1,860% / 2,890% LEGALE BOT	0,00	-1.138,14	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	-424.992,21	-432.807,68	9.795,41
31/03/2004	0,00	52.986.114,18	0,00	1,860% / 2,420% LEGALE BOT	0,00	-2.700,11	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	-585.154,15	-634.055,04	18.203,47
30/06/2004	0,00	37.741.088,24	0,00	1,860% / 2,370% LEGALE BOT	0,00	-1.923,24	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	-387.700,79	-347.697,50	20.825,07
30/09/2004	0,00	32.663.066,49	0,00	1,950% / 2,370% LEGALE BOT	0,00	-1.745,01	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	-173.244,71	-160.999,66	22.314,66
31/12/2004	0,00	30.465.084,02	0,00	1,978% / 2,370% LEGALE BOT	0,00	-1.650,92	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	-449.152,58	-457.242,20	26.689,62
31/03/2005	0,00	34.829.659,28	0,00	1,978% / 2,306% LEGALE BOT	0,00	-1.887,44	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	-239.864,63	-296.839,89	31.275,31
30/06/2005	0,00	19.021.359,75	0,00	2,027% / 2,306% LEGALE BOT	0,00	-1.056,46	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	-353.169,36	-311.858,95	34.360,32
30/09/2005	0,00	26.997.214,11	0,00	2,003% / 2,284% LEGALE BOT	0,00	-1.481,22	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	-126.539,09	-229.276,52	40.238,03
31/12/2005	0,00	25.465.243,81	0,00	2,003% / 2,262% LEGALE BOT	0,00	-1.397,16	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	-346.172,37	-386.204,24	44.867,15
31/03/2006	0,00	25.920.792,56	0,00	2,003% / 2,641% LEGALE BOT	0,00	-1.422,16	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	-238.751,27	-257.744,40	51.230,88
30/06/2006	0,00	19.312.454,30	0,00	2,003% / 2,940% LEGALE BOT	0,00	-1.059,59	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	-405.542,05	-334.259,65	55.352,07
30/09/2006	0,00	27.708.950,29	0,00	2,071% / 3,246% LEGALE BOT	0,00	-1.572,15	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	-383.667,71	-276.103,09	61.412,31
31/12/2006	0,00	34.739.503,77	0,00	2,291% / 3,604% LEGALE BOT	0,00	-2.180,26	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	-347.020,77	-408.863,92	68.746,77


Perizia Extragiudiziaria Conto Corrente 84927492 intestato a Mario Rossi presso Banco Popolare

31/03/2007	0,00	28.609.874,53	0,00	2,715% / 3,726% LEGALE BOT	0,00	-2.128,25	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-373.736,13	-410.617,90	74.399,94
30/06/2007	0,00	25.620.361,88	0,00	3,056% / 3,951% LEGALE BOT	0,00	-2.144,89	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-273.903,18	-302.075,53	79.754,66
30/09/2007	0,00	24.449.496,93	0,00	3,429% / 4,343% LEGALE BOT	0,00	-2.297,19	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.344,35	-392.479,21	85.037,42
31/12/2007	0,00	36.794.677,55	0,00	3,626% / 4,384% LEGALE BOT	0,00	-3.655,67	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.670,00	-405.359,81	93.959,40
31/03/2008	0,00	29.812.452,26	0,00	3,881% / 4,384% LEGALE BOT	0,00	-3.169,98	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.214,32	-291.574,92	102.788,20
30/06/2008	0,00	24.193.691,32	0,00	3,412% / 4,384% LEGALE BOT	0,00	-2.261,32	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.842,34	-309.854,34	107.660,13
30/09/2008	0,00	24.251.930,58	0,00	3,412% / 4,580% LEGALE BOT	0,00	-2.266,76	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.932,84	-324.961,48	112.609,88
31/12/2008	0,00	24.370.423,50	0,00	3,412% / 4,580% LEGALE BOT	0,00	-2.277,84	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-278.700,83	-394.993,97	118.062,65
31/03/2009	0,00	23.166.693,08	0,00	2,633% / 4,580% LEGALE BOT	0,00	-1.671,07	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.867,77	-329.028,53	122.581,50
30/06/2009	0,00	22.055.244,21	0,00	1,315% / 4,580% LEGALE BOT	0,00	-794,49	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.422,79	-405.042,99	126.236,56
30/09/2009	0,00	23.163.776,78	0,00	1,137% / 4,531% LEGALE BOT	0,00	-721,57	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.862,81	-370.340,89	129.385,12
31/12/2009	0,00	25.394.182,94	0,00	0,741% / 3,062% LEGALE BOT	0,00	-515,54	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.967,98	-379.370,38	132.402,40
31/03/2010	0,00	23.841.944,19	0,00	0,741% / 1,840% LEGALE BOT	0,00	-484,02	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.471,69	-402.362,32	134.987,02
30/06/2010	0,00	23.879.118,55	0,00	0,741% / 1,361% LEGALE BOT	0,00	-484,78	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.955,65	-386.067,98	137.112,33
30/09/2010	0,00	20.508.519,32	0,00	0,741% / 1,442% LEGALE BOT	0,00	-416,35	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.327,07	-389.187,18	138.360,11
31/12/2010	0,00	21.020.845,70	0,00	0,795% / 1,442% LEGALE BOT	0,00	-457,85	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.617,51	-382.885,10	139.267,59
31/03/2011	0,00	17.529.910,40	0,00	0,795% / 2,014% LEGALE BOT	0,00	-381,82	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.996,43	-327.983,31	139.844,44
30/06/2011	0,00	17.849.805,19	0,00	0,933% / 2,098% LEGALE BOT	0,00	-456,27	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.817,61	-402.805,70	140.542,37
30/09/2011	0,00	17.702.375,97	0,00	1,374% / 2,147% LEGALE BOT	0,00	-666,39	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.596,79	-337.315,19	141.419,22
31/12/2011	0,00	13.496.452,61	0,00	1,441% / 4,153% LEGALE BOT	0,00	-532,83	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.916,16	-330.623,65	141.924,25
31/03/2012	0,00	15.551.038,85	0,00	1,862% / 6,087% LEGALE BOT	0,00	-793,32	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.289,70	-312.972,26	142.682,56
30/06/2012	0,00	16.804.891,00	0,00	1,405% / 6,087% LEGALE BOT	0,00	-646,87	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.706,98	-339.409,63	143.702,65
30/09/2012	0,00	15.886.380,79	0,00	1,405% / 6,087% LEGALE BOT	0,00	-611,52	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.644,20	-324.264,65	144.645,44

Perizia Extragiudiziaria Conto Corrente 84927492 intestato a Mario Rossi presso Banco Popolare

31/12/2012	0,00	13.912.035,96	0,00	1,405% / 6,087% LEGALE BOT	0,00	-535,52	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.500,80	-286.417,11	145.916,31
31/03/2013	0,00	12.645.072,00	0,00	0,000% / 0,000% ZERO	0,00	0,00	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.500,80	-286.417,11	145.916,31
30/06/2013	0,00	12.785.572,80	0,00	0,000% / 0,000% ZERO	0,00	0,00	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.500,80	-286.417,11	145.916,31
30/09/2013	0,00	12.926.073,60	0,00	0,000% / 0,000% ZERO	0,00	0,00	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.500,80	-333.291,70	145.916,31
31/12/2013	0,00	12.926.073,60	0,00	0,703% / 1,941% LEGALE BOT	0,00	-248,96	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.500,80	-333.291,70	145.916,31
31/03/2014	0,00	12.645.072,00	0,00	0,688% / 1,340% LEGALE BOT	0,00	-238,35	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.500,80	-333.291,70	145.916,31
30/06/2014	0,00	12.785.572,80	0,00	0,592% / 1,340% LEGALE BOT	0,00	-207,37	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.500,80	-333.291,70	145.916,31
30/09/2014	0,00	12.926.073,60	0,00	0,495% / 1,340% LEGALE BOT	0,00	-175,30	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.500,80	-333.291,70	145.916,31
31/12/2014	0,00	12.926.073,60	0,00	0,271% / 0,999% LEGALE BOT	0,00	-95,97	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.500,80	-333.291,70	145.916,31
31/03/2015	0,00	12.645.072,00	0,00	0,271% / 0,735% LEGALE BOT	0,00	-93,89	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.500,80	-333.291,70	145.916,31
30/06/2015	0,00	12.785.572,80	0,00	0,079% / 0,650% LEGALE BOT	0,00	-27,67	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.500,80	-333.291,70	145.916,31
30/09/2015	0,00	12.926.073,60	0,00	0,013% / 0,418% LEGALE BOT	0,00	-4,60	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.500,80	-333.291,70	145.916,31
31/12/2015	0,00	12.926.073,60	0,00	0,011% / 0,418% LEGALE BOT	0,00	-3,90	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.500,80	-333.291,70	145.916,31
31/03/2016	0,00	12.785.572,80	0,00	-0,030% / 0,243% LEGALE BOT	0,00	10,51	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.500,80	-333.291,70	145.916,31
30/06/2016	0,00	12.785.572,80	0,00	-0,074% / 0,124% LEGALE BOT	0,00	25,92	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.500,80	-333.291,70	145.916,31
30/09/2016	0,00	12.926.073,60	0,00	-0,140% / 0,124% LEGALE BOT	0,00	49,58	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.500,80	-333.291,70	145.916,31
31/12/2016	0,00	12.926.073,60	0,00	-0,190% / 0,023% LEGALE BOT	0,00	67,29	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.500,80	-333.291,70	145.916,31
31/03/2017	0,00	12.645.072,00	0,00	-0,190% / 0,023% LEGALE BOT	0,00	65,82	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	67,29	-140.500,80	-333.291,70	145.983,60
30/06/2017	0,00	12.785.572,80	0,00	-0,190% / 0,023% LEGALE BOT	0,00	66,56	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.500,80	-333.291,70	145.983,60
31/07/2017	0,00	4.355.524,80	0,00	-0,190% / 0,023% LEGALE BOT	0,00	22,67	0,00% ZERO	0,00	0,00	0,00	-58.675,73	-199.176,53	-333.291,70	87.307,86

Grafico 2: Andamento Saldo Banca e Saldo Ricalcolato



 cloud finance

## Conclusioni

Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad € 134.115,17. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -333.291,70 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € -199.176,53. La differenza tra i saldi è scomponibile in € 34.726,08 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 51.426,78 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e € 1.155,00 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio. Dalla ricostruzione dei movimenti effettuata è emersa una differenza contabile di € 46.874,59, dovuta alle rettifiche applicate alle date valuta e alle operazioni riportate negli estratti conto analizzati.

<b>RISULTATI RICONTEGGIO</b>	
<b>SALDO BANCA</b>	<b>-333.291,70</b>
<b>SALDO FINALE RICALCOLO</b>	<b>-199.176,53</b>
<b>DIFFERENZA SALDI</b>	<b>134.115,17</b>
<b>Di cui:</b>	
RETTIFICA MOVIMENTI	46.874,59
SALDO INTERESSI	34.726,08
SALDO CMS	51.426,78
SPESE ENUCLEATE	1.155,00
RETTIFICHE	0,00
DIFFERENZA INIZIALE RICALCOLO	0,00